



Centro Sportivo Italiano

Comitato Provinciale di Trapani
Largo Falcone e Borsellino n. 9 CAP 91100 Trapani
Tel. 0923/361114 C.F. 93000040811
sito: www.csitrapani.it e-mail: trapani@csi-net.it



Campionato Nazionale Pallacanestro cat. Open M Anno Sportivo 2018/2019

Massimario delle sanzioni (da pag. 185 a pag. 190 Sport in Regola ed. 2017)

Documento di indirizzo

Il "Massimario delle sanzioni" costituisce lo strumento utile per indicare a grandi linee la congruità delle sanzioni sportive comminabili da parte degli Organi giudicanti a Società sportive, ad atleti e a dirigenti. La sua consultazione può aiutare senz'altro il Giudice sportivo ad avere un parametro di riferimento nell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, nel graduare la gravità delle infrazioni, nel prevedere le recidive e le attenuanti...

Tuttavia si rammenta che, in sede di quantificazione delle sanzioni, non sempre è possibile istituire raffronti con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi e oggettivi propri e peculiari, che non soffrono di comparazione. Infatti, in un sistema regolamentare, qual è quello del CSI, multidisciplinare e fino ad oggi carente di una previsione sanzionatoria organica, ogni accostamento analogico, soprattutto in taluni "casi" che vanno valutati in relazione alle circostanze complessive, deve essere operato con estrema cautela.

PROVVEDIMENTI A CARICO DI TESSERATI

A) AMMONIZIONI

B) AMMONIZIONI CON DIFFIDA

C) SQUALIFICHE:

SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

È il minimo applicabile sempre in caso di espulsione, per le motivazioni seguenti:

- 1) Condotta scorretta
- 2) Condotta poco etica
- 3) Condotta ironica
- 4) Condotta protestatoria
- 5) Condotta verbalmente minacciosa
- 6) Condotta antisportiva
- 7) Condotta fallosa in campo
- 8) Disattenzione del capitano alle procedure del saluto delle squadre dove obbligatoriamente previsto
- 9) Condotta offensiva nei confronti di altri tesserati
- 10) Bestemmie, linguaggio blasfemo ed espressioni contrarie alla morale (nel caso in cui il Comitato CSI preveda per la bestemmia la sanzione dell'espulsione)

SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal giudice sportivo
- 2) Espressioni e gesti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara
- 3) Espressioni gravemente intimidatorie e/o minacciose nei confronti degli ufficiali di gara
- 4) Offese al pubblico
- 5) Atteggiamenti provocatori nei confronti di spettatori
- 6) Coinvolgimento in aspetti di rissa
- 7) Danni lievi provocati volutamente ad attrezzature o spogliatoi
- 8) Comportamento provocatorio nei confronti del pubblico
- 9) Incomprensione ovvero non espletazione del ruolo di capitano

SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) Vie di fatto (o tentate vie di fatto) attenuate da provocazione, verso tesserati o spettatori
- 3) Lancio di oggetti verso tesserati o spettatori

SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) Vie di fatto nei confronti di tesserati
- 3) Lancio di oggetti verso l'arbitro, senza creare danni fisici
- 4) Gestì e/o atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno
- 5) Gravissimi gesti provocatori o istigatori, che mettano a rischio l'andamento della gara
- 6) Sputi a tesserati
- 7) Gravi atti vandalici su attrezzature

SQUALIFICA DA 1 a 3 MESI (da 4 a 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA)

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) Condotta gravemente irrisoria nei confronti degli ufficiali di gara, lesiva della loro dignità personale
- 3) Condotta offensiva e denigratrice nei confronti della Associazione
- 4) Comportamenti che offendano etnie, razze o religioni (Illecito disciplinare discriminatorio)
- 5) Gravi episodi di violenza a danno di terzi
- 6) Lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza gravi danni fisici
- 7) Aver strappato il fischietto o il taccuino all'arbitro

SQUALIFICA DA 3 MESI a 1 ANNO

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) Episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con danni modesti alle persone
- 3) Gravi atti di violenza nei confronti di tesserati o pubblico, con danni fisici alle persone
- 4) Violazione della clausola compromissoria

SQUALIFICA OLTRE 1 ANNO

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) GRAVI atti di violenza e/o sputi nei confronti degli ufficiali di gara
- 3) GRAVI ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SPETTATORI e/o TESSERATI

SQUALIFICA PER 3-4 ANNI

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- 1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- 2) Doping
- 3) Illeciti/frodi sportivi

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ

(Per quanto stabilito nei paragrafi successivi (a, b, c, d, e, f, g) possono essere previste più sanzioni disciplinari, di diversa specie, secondo i regolamenti nazionali vigenti)

A) AMMONIZIONI e/o AMMENDA DI MINIMO 10 EURO

- 1) Mancanza presentazione delle tessere
- 2) Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti, ritardate operazioni approntamento campo, ecc.
- 3) Giocatori impiegati senza parastinchi o con equipaggiamento non consono
- 4) Irregolarità maglie
- 5) Distinte di gioco non conformi
- 6) Presenza ufficiali di gara non abilitati
- 7) Mancanza o inefficienza regolare numero palloni
- 8) Rapporto gara incompleto in caso di arbitraggio da parte della società ospitante
- 9) Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente
- 10) Rinuncia alla gara, con preavviso

B) AMMENDA DI MINIMO 15 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Mancanza spogliatoio arbitrale
- 3) Spogliatoi sporchi o non idonei
- 4) Fumogeni e simili
- 5) Proteste collettive di tesserati in panchina

- 6) Mancanza servizio d'ordine
- 7) Mancata assistenza al direttore di gara
- 8) Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore
- 9) Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere
- 10) Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato
- 11) Ritardato arrivo rapporto arbitrale di dirigente arbitro, nei tempi previsti
- 12) Presenza in campo di persone non tesserate
- 13) Presenza di fumatori sul campo di gioco

C) AMMENDA DI MINIMO 20 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara
- 3) Mancato recupero della gara nei tempi previsti
- 4) Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati
- 5) Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o tesserati
- 6) Mancato rispetto della procedura di saluto, dove la stessa è prevista
- 7) Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto
- 8) Impiego di atleti più giovani di quanto previsto dal Regolamento
- 9) Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita
- 10) Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo stesso

D) AMMENDA DI MINIMO 30 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso
- 3) Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati, soci non atleti, in numero eccessivo in distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc)
- 4) Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente
- 5) Disputa della gara con spostamento non autorizzato
- 6) Mancato inoltro del referto da parte di dirigente arbitro
- 7) Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare
- 8) Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori insufficiente
- 9) Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due giornate

E) AMMENDA DI MINIMO 40 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
- 3) Mancata presentazione in campo, senza preavviso
- 4) Gravi infrazioni societarie legate a gare di categoria Under 14.
- 5) Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico
- 6) Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati

F) AMMENDA DI MINIMO 50 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Tesseramenti e trasferimenti irregolari
- 3) Squalifica di campo
- 4) Mancata presentazione ad una gara di finale
- 5) Mancata presentazione a concentramenti sportivi, creando disagi organizzativi
- 6) Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali

G) AMMENDA DI MINIMO 75 EURO

- 1) Falsificazione di documenti validi alla partecipazione alle gare
- 2) Gravissime infrazioni di tesseramento che coinvolgono tra l'altro la Presidenza della Società inadempiente e con riserva di provvedimenti associativi da parte del CSI

Note:

1) Le squalifiche a tempo, comminabili sono:

- sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni,
- sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni.

2) La casistica delle infrazioni commesse riguardano anche i fatti avvenuti ad inizio, negli intervalli o fine gara.

3) Per i dirigenti, il minimo applicabile è l'inibizione fino a 1 giornata effettiva di gara o a giorni 7. In considerazione del ruolo educativo rivestito dai dirigenti di società, i giudici sportivi, nei confronti degli stessi, applicheranno sanzioni più severe.

4) I provvedimenti si estendono ai "dirigenti/arbitro" di parte per incomprendimento del proprio mandato, laddove si configurino mancanze legate ad ammissione non corretta di atleti alle gare, operazioni non conformi nel riconoscimento di tesserati, condotta etica scorretta, referto con volute omissioni o contenuto non veritiero, mancato invio del referto.

5) Eventuali comportamenti antisportivi da parte di tesserati devono essere sanzionati anche se rivolti nei confronti dei commissari di campo.

6) Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi", si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.

La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.

Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Si comunica che tutti i Comunicati Ufficiali vengono pubblicati sul sito www.csitrapani.it nella sezione [Area Attività Sportive](#) > [Basket](#).

La Commissione Tecnica